

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro III - Del processo di esecuzione
Titolo II - Dell'espropriazione forzata**

Art. 588 Termine per l'istanza di assegnazione

Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione [c.p.c. [505](#), [591](#); disp. att. c.p.c. [173](#)], per sé o a favore di un terzo, a norma dell'[articolo 589](#) per il caso in cui la vendita non abbia luogo.